

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE MARZI, MORLINO, RICCI, COPPOLA, ZUGNO**
e **LOMBARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1969

Previdenza ed assistenza ai familiari
collaboratori nelle imprese dei lavoratori autonomi

ONOREVOLI SENATORI. — Si è dovuto più volte constatare che le norme di legge emanate per le assicurazioni sociali dei lavoratori autonomi, in tempi diversi, contengono delle contraddizioni evidenti e presentano lacune assai gravi per le quali il campo di applicazione delle stesse risulta non omogeneo ed a volte crea sperequazioni che non trovano alcuna logica giustificazione.

Tali norme invece hanno necessità di essere unificate in quanto le tre categorie interessate presentano caratteristiche comuni e ciò non solo per una sistemazione contingente del sistema assicurativo come oggi si presenta, ma anche e soprattutto in vista dei progetti di riforma che sono in corso di elaborazione e dai quali, qualunque siano le soluzioni che verranno adottate, la figura del lavoratore assicurato dovrà comunque emergere nella sua chiara ed esatta definizione.

Il presente disegno di legge intende appunto modificare, con gli articoli 1 e 2, la situazione creatasi con l'applicazione delle disposizioni vigenti, eliminando i casi di

esclusione dalla protezione assicurativa di soggetti che partecipano attivamente al lavoro nelle piccole imprese, i casi di contrasto tra le norme dell'una o dell'altra legge ed infine quelli ove, al contrario, la stessa persona fisica viene inclusa in due diversi rapporti assicurativi aventi lo stesso scopo.

L'articolo 1 ha quindi lo scopo di individuare con esattezza i così detti « familiari collaboratori ».

La definizione della piccola impresa di cui all'articolo 2023 del codice civile indica la caratteristica principale di tale attività e cioè che l'attività professionale deve essere organizzata preventivamente con il lavoro dello stesso titolare e con la collaborazione dei familiari. L'esistenza dei familiari collaboratori è quindi contenuta nella stessa norma di codice sulla quale tutta la successiva legislazione si è basata, eppure le varie norme emanate risultano contrastanti ed incerte e non forniscono una definizione chiara di tale soggetto.

Non è difficile individuare i requisiti che dovrebbero contraddistinguere il familiare

collaboratore e che possono così riassumersi:

a) trattasi di un soggetto in età lavorativa che può fornire la sua proficua attività professionale nella piccola impresa;

b) trattasi di un elemento che non ha vincoli di vera e propria subordinazione, mancando una retribuzione intesa nella comune accezione di pagamento periodico in denaro per il lavoro svolto e mancando anche altri elementi che caratterizzino il lavoro subordinato (orario, disciplina aziendale, diritto e doveri, eccetera) anche quando il familiare stesso segue le direttive tecniche impartite dal titolare;

c) trattasi infine di una collaborazione che, partecipando attivamente ed in modo prevalente all'attività dell'azienda familiare, ne condivide i rischi e le alterne vicende pur non assumendo le responsabilità legali del socio.

Questi tre punti, che rispecchiano una realtà effettivamente esistente, dimostrano come il grado di parentela o di affinità tra il familiare collaboratore ed il titolare abbia un valore del tutto secondario, essendo al contrario indispensabile accertare se le citate caratteristiche esistono o meno; accertamento che non può essere compiuto se le norme di legge forniscono agli organi competenti delle insufficienti indicazioni, non atte a definire chiaramente il soggetto assicurabile.

Norme di legge vigenti.

1) *Coltivatori diretti.* — Per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti l'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, indica i familiari collaboratori con una formula generica chiedendo soltanto la loro appartenenza al nucleo familiare e l'abitualità del lavoro agricolo nel fondo comune.

Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti sempre dei coltivatori diretti, l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, esclude dal novero dei soggetti assicurabili i parenti o affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta,

purchè non trattisi di esposti regolarmente affidati.

Anche in questo caso, quindi, non esiste una precisa definizione del familiare collaboratore, limitandosi la legge ad escludere che possa esistere un rapporto di collaborazione tra parenti e affini oltre il quarto grado e lasciando quindi intendere che, esistendo un familiare, operante nell'impresa, ma legato al titolare da vincoli di parentela o affinità oltre il quarto grado, esso debba considerarsi come un vero e proprio dipendente.

Resta comunque il contrasto tra le norme vigenti per l'assicurazione di malattia e quelle per la pensione.

2) *Artigiani.* — Per l'assicurazione di malattia per gli artigiani, l'articolo 5 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, al punto b) definisce i collaboratori come: « i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente nella azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo... ».

Definizione, come è facile constatare, assai generica, senza limitazioni dei gradi di parentela o affinità, e che tende soltanto ad escludere coloro che abbiano altro obbligo assicurativo preesistente e cioè, in primo luogo, coloro che siano considerabili soggetti ad un rapporto di lavoro subordinato (esclusione peraltro assai incerta, se si tiene conto che l'articolo 1 della stessa legge concede la facoltà di opzione, in merito alla quale si è provveduto ad una rettifica con l'articolo 2).

Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gli artigiani sono regolati dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, il cui articolo 2 definisce i « coadiuvanti » come familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge in quanto titolari (soci) dell'impresa o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati o in quanto apprendisti coperti da assicurazione

a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Sino a questo punto la definizione è accoglibile in quanto coincide, con maggior precisione, con la definizione contenuta nel già citato articolo 5 della legge n. 1533.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 463 contiene però una ulteriore precisazione, limitando il riconoscimento dei coadiuvanti soltanto ad alcuni gradi di parentela e cioè: il coniuge; i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta; gli ascendenti, i fratelli e le sorelle.

Il comma seguente riproduce, per i figli naturali o nati da precedente matrimonio, per i minori regolarmente affidati, per i genitori adottanti o affilanti, per il patrigno e la matrigna e per le persone alle quali il titolare di impresa fu regolarmente affidato, norme del tutto analoghe a quelle vigenti per gli assegni familiari.

Qui sorge il più evidente contrasto tra l'effettiva realtà della figura del « familiare collaboratore » e le norme legislative che dovrebbero stabilirne i requisiti. Confondere i criteri che presiedono all'individuazione del familiare a carico con quelli che devono invece inquadrare il collaboratore, non trova veramente alcuna giustificazione e crea incertezze ed errori notevoli.

Altro argomento a favore di una più aderente ed univoca definizione del familiare collaboratore nel settore degli artigiani si ricava dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per l'inclusione di alcune attività nell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro.

È noto infatti che gli artigiani addetti alle lavorazioni elencate nel citato testo unico sono ora soggetti all'obbligo assicurativo contro gli infortuni e con essi anche i loro familiari.

Già l'articolo 18 del regio decreto-legge n. 1765, del 1935, comprendeva tra i familiari protetti i parenti del datore di lavoro, quando ricorressero gli estremi voluti dalla legge ed in particolare l'esecuzione di una prestazione manuale o di sovrintendenza al lavoro altrui (cioè, in altre parole, la esposizione al rischio).

La legge n. 15 del 1963 ha provveduto a generalizzare il principio anzidetto estendendolo ai parenti e agli affini di qualsiasi grado, agli affiliati del datore di lavoro, intendendo in tal modo includere nella citata tutela tutti coloro che, comunque, risultassero esposti al particolare rischio dell'infortunio evidentemente anche quando non esistesse alcun rapporto di subordinazione (ciò venne confermato anche dall'articolo 19 del regio decreto n. 200 del 1937 che prescindeva dall'esistenza o meno di una retribuzione).

Come si vede, quindi, la figura del familiare-collaboratore troverebbe la sua giusta collocazione anche agli effetti infortunistici se esistesse una sua definizione valida per tutte le forme assicurative.

3) *Commercianti.* — La situazione degli esercenti attività commerciali è del tutto simile a quella degli artigiani con l'aggravante di un più evidente contrasto tra i soggetti assistiti per le malattie e quelli assicurabili per la pensione.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l'assicurazione di malattia precisa che i familiari collaboratori sono coloro che lavorano abitualmente nell'azienda avendo con il titolare un legame di parentela o di affinità entro il terzo grado.

L'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti degli stessi commercianti elenca i gradi di parentela (in linea diretta) entro i quali viene riconosciuta la qualifica di coadiutori, ripetendo il testo che si è già illustrato per la pensione agli artigiani e cioè ricalcando norme in vigore per gli assegni familiari.

Anche in questo caso l'evidente confusione tra criteri adottabili per la vivenza a carico con quelli che al contrario dovrebbero presiedere all'individuazione dei familiari collaboratori crea gravissime incertezze ed omissioni anche se il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha impartito istruzioni alle commissioni che hanno incarico di compilare gli elenchi degli assistibili nel senso di considerare la

legge n. 613 come modificativa di quella n. 1397.

Sarebbe interessante conoscere quanti soggetti assistibili sono rimasti scoperti di tutela assicurativa a causa di tale direttiva, ma anche se si trattasse di una sola persona, non vedesi come possa giustificarsi una così evidente lacuna.

L'articolo 1 del presente disegno di legge contiene, come si è accennato, una definizione del familiare-collaboratore che unifici finalmente i criteri per l'individuazione di tali soggetti per tutte e tre le categorie dei lavoratori autonomi.

Con l'articolo 2 si è comunque confermata la definizione della famiglia del coltivatore diretto contenuta nell'articolo 1 della legge n. 1136 in quanto, pur definendo esattamente chi sono i collaboratori, non avrebbe senso provocare modifiche nell'applicazione della legge istitutiva che ha inteso includere nella protezione assicurativa non già i membri della famiglia agricola in stretto senso civilistico, ma tutti i componenti di essa intesi come associazione comunitaria.

Si è ritenuto altresì necessario estendere anche ai soci di « fatto » delle imprese com-

merciali l'obbligo assicurativo di cui alla legge n. 1397, pur distinguendoli dai familiari collaboratori, perchè anche in queste attività assai di frequente esistono forme societarie non comprese tra quelle previste dalla legge stessa.

Si è infine modificato l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 1533 per gli artigiani, perchè in esso si prevedeva una facoltà di opzione incompatibile con i principi dell'assicurazione obbligatoria e di conseguenza la norma o non è stata applicata oppure, se interpretata estensivamente, ha provocato gravissimi inconvenienti ed errori.

Per la modifica di quest'ultima norma si sono riprodotte le disposizioni, assai più giuste ed appropriate, che sono state adottate nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 1397 e nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, per l'assicurazione di malattia dei commercianti, più recente di quella relativa agli artigiani. In tal modo le norme verranno finalmente unificate per tutti i lavoratori autonomi evitando errori e sperequazioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli effetti dell'applicazione delle leggi di assicurazione sociale vigenti per i lavoratori autonomi si intende per familiare collaboratore il parente o affine del titolare di impresa, entro il terzo grado, che lavori abitualmente ed in modo prevalente per l'impresa stessa e non abbia rapporti di subordinazione o di società con l'azienda familiare.

Restano esclusi coloro che, pur rientrando nella definizione del precedente comma, risultino assunti come apprendisti ai sensi delle leggi in vigore in ciascun settore o che, all'atto dell'iscrizione negli elenchi nominativi, risultino già assicurati come lavoratori dipendenti dall'impresa stessa. I soggetti non rientranti nella definizione di cui al primo comma del presente articolo e che lavorano nell'impresa devono essere assicurati come dipendenti o come soci.

La presente norma sostituisce a tutti gli effetti quelle contenute: nell'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e nell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, per i coltivatori diretti; nell'articolo 5, punto *b*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e nell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, per gli artigiani; nell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1960, n. 1397, e nell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, per gli esercenti attività commerciali; nonché nell'articolo 4, punto 6), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 2.

I familiari non compresi nella definizione di cui al precedente articolo e che appartengono al nucleo familiare del coltivatore diretto sono, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, da consi-

derare quali familiari a carico, salvo prova in contrario.

L'articolo 2 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:

«Qualora l'impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo o anche di fatto, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'articolo 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Le norme della presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica ».

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, sono abrogati.

L'obbligo dell'assicurazione contro le malattie incombe ai titolari di impresa artigiana ed ai familiari collaboratori, semprechè all'atto dell'iscrizione essi non risultino soggetti all'assicurazione obbligatoria per le malattie quali lavoratori dipendenti.

Qualora il titolare d'impresa o il familiare collaboratore esercitino contemporaneamente due attività soggette ad obbligo assicurativo per le malattie, essi restano soggetti all'assicurazione prevista per l'attività alla quale dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.

In caso di contestazione circa la determinazione dell'attività personale prevalente di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli organi provinciali e centrali di volta in volta competenti.

Il diritto all'assistenza derivante dalla posizione di familiare a carico o di pensionato non elimina l'obbligo che la presente legge pone a carico del titolare o del collaboratore in attività, fermo restando quanto previsto dalla legge 26 luglio 1965, n. 975.